



CONFCOMMERCIO

IMPRESE PER L'ITALIA

LA SPEZIA

STATUTO

“CONFCOMMERCIO-IMPRESE PER L'ITALIA”

La Spezia

Anno 2017



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

LA SPEZIA

STATUTO

CONFCOMMERCIO – IMPRESE PER L'ITALIA – LA SPEZIA

Art. 1

Denominazione, Identità ed Ambiti di Rappresentanza

1. L'“Associazione delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo - Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia della Spezia” già Unione Commercio Turismo e Servizi della Provincia della Spezia, di seguito denominata “Confcommercio - Imprese per l'Italia – La Spezia” è associazione libera, volontaria e senza fini di lucro.
2. “Confcommercio-Imprese per l'Italia – La Spezia” aderisce alla “Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo”, denominata in breve “Confcommercio-Imprese per l'Italia”, ne utilizza il logo e ne accetta e rispetta lo Statuto, il Codice Etico, i Regolamenti, nonché i deliberati degli Organi confederali, rappresentando la Confederazione nel proprio territorio provinciale.
3. “Confcommercio-Imprese per l'Italia La Spezia” costituisce – con particolare riferimento ai soggetti economici, imprenditoriali e professionali orientati alla produzione, organizzazione ed erogazione di servizi alle persone ed alle imprese, alle comunità ed al sistema economico e sociale più ampio – il sistema di rappresentanza provinciale unitario delle imprese, delle attività professionali e dei lavoratori autonomi con sede od unità locali nella Provincia di La Spezia, che si riconoscono – in particolare nei settori della distribuzione commerciale, del turismo, dei servizi, dei trasporti e della logistica – nei valori del mercato e della concorrenza, della responsabilità sociale dell'attività d'impresa e del servizio reso ai cittadini, ai consumatori e agli utenti, secondo quanto previsto all'art. 12 dello Statuto confederale.
4. “Confcommercio-Imprese per l'Italia La Spezia” è associazione democratica, pluralista e libera da qualsivoglia condizionamento, legame o vincolo con partiti, associazioni e movimenti politici; persegue e tutela la propria autonomia, anche nell'ambito del suo funzionamento interno, mediante i principi e le regole contenute nel presente Statuto.

Art. 2

Sede e durata

1. “Confcommercio-Imprese per l'Italia La Spezia” ha sede in La Spezia e si decentra in strutture territoriali secondo le deliberazioni dei suoi Organi.
2. La sua durata è illimitata.

Art. 3

Principi e Valori Ispiratori



CONFCOMMERCIO

IMPRESE PER L'ITALIA

LA SPEZIA

“Confcommercio-Imprese per l’Italia La Spezia” informa il proprio Statuto ai seguenti principi:

- a) la libertà associativa come aspetto della libertà politica ed economica della persona e dei gruppi sociali;
- b) il pluralismo delle forme di impresa quale conseguenza della libertà politica ed economica, e fonte di sviluppo per le persone, per l’economia e per la società civile;
- c) la responsabilità verso il sistema sociale ed economico ai fini del suo sviluppo equo, integrato e sostenibile;
- d) l’impegno costante per la tutela della legalità e della sicurezza e per la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di criminalità mafiosa, comune, organizzata e non, nonché il rifiuto di ogni rapporto con imprese che risultino controllate o abbiano, comunque, legami e/o rapporti con soggetti od ambienti criminali;
- e) la democrazia interna, quale regola fondamentale per l’organizzazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, integrità e partecipazione, e riflesso della democrazia politica ed economica che “Confcommercio-Imprese per l’Italia” propugna nel Paese;
- f) lo sviluppo sociale ed economico volto a contribuire al benessere di tutta la collettività attraverso un’economia aperta, competitiva e di mercato;
- g) la sussidiarietà come obiettivo primario a livello politico e sociale, da perseguire per dare concretezza, in particolare nell’assetto delle autonomie istituzionali del Paese, ai principi e valori ispiratori oggetto del presente articolo;
- h) la solidarietà all’interno del sistema di “Confcommercio-Imprese per l’Italia” e nei confronti degli associati e del Paese, come carattere primario della sua natura associativa;
- i) l’uropeismo quale principio fondamentale, nell’attuale fase storica, per costruire ambiti crescenti di convivenza costruttiva e di collaborazione pacifica fra le nazioni;
- j) “Confcommercio-Imprese per l’Italia La Spezia” si fonda sui principi della differenziazione e della specializzazione funzionale, del decentramento, dell’adeguatezza, della coesione, della reciprocità, della sussidiarietà, della solidarietà di sistema e della creazione di valore aggiunto al fine della massima valorizzazione e promozione degli interessi dei soggetti rappresentati.

Art. 4

Scopi e Funzioni

“Confcommercio-Imprese per l’Italia La Spezia”:

- a) tutela e rappresenta a livello provinciale le imprese, le attività professionali ed i lavoratori autonomi associati, attraverso forme di concertazione con gli altri livelli del sistema confederale, nei rapporti con Amministrazioni, Enti ed Istituzioni. Al fine di rendere piena ed effettiva tale tutela, “Confcommercio-Imprese per l’Italia La Spezia” è legittimata ad agire in difesa, non soltanto dei propri diritti ed interessi, ma anche di quelli degli associati delle Associazioni aderenti al sistema associativo provinciale;



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

LA SPEZIA

- b) valorizza gli interessi delle imprese, delle attività professionali e dei lavoratori autonomi associati, promuovendone il ruolo economico e sociale;
- c) organizza ed eroga ogni tipo di servizio di informazione, formazione, assistenza e consulenza alle imprese ed agli imprenditori associati alle Associazioni aderenti, in coerenza con le loro esigenze di sviluppo economico, di qualificazione e di supporto;
- d) può promuovere, d'intesa con istituzioni politiche, organizzazioni economiche, sociali e culturali, forme di collaborazione a livello locale, nazionale, europeo ed internazionale, potendo altresì costituire o partecipare ad enti, fondazioni o società di qualunque forma giuridica, allo scopo di perseguire gli scopi statutari;
- e) si dota della struttura organizzativa più consona alle proprie esigenze, anche eventualmente delegando funzioni specifiche a livelli organizzativi sub-provinciali;
- f) favorisce, d'intesa con le gli altri livelli settoriali o categoriali del sistema presenti sul territorio, la costituzione ed il funzionamento, a livello provinciale, delle proprie articolazioni organizzative;
- g) adotta, per le imprese e gli operatori rappresentati, i CCNL sottoscritti da "Confcommercio-Imprese per l'Italia";
- h) ha possibilità di stipulare contratti integrativi o accordi sindacali territoriali, sempre nel rispetto delle linee guida e delle procedure definite da "Confcommercio-Imprese per l'Italia". I contratti o accordi integrativi concernenti singoli settori o categorie devono essere negoziati e firmati congiuntamente anche dal Sindacato territoriale del settore o della categoria interessata, nonché, in ogni caso, ratificati dalla Confederazione, la quale, attraverso i propri uffici, fornisce assistenza nelle diverse fasi della negoziazione;
- i) designa i propri rappresentanti o delegati in enti, organi e commissioni, nazionali ed internazionali, nei quali la rappresentanza dell'associazione sia richiesta o ammessa;
- j) provvede, sulla base di piani organizzativi e finanziari determinati con le altre "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazioni Territoriali o Pluriterritoriali presenti sul territorio regionale, al finanziamento della "Confcommercio-Imprese per l'Italia" Liguria *Unione Regionale*;
- k) esercita ogni altra funzione che sia ad essa conferita da leggi, regolamenti e disposizioni di Autorità pubbliche, o dai deliberati di Organi associativi, propri e della Confederazione, che non siano in contrasto con il presente Statuto e con quello confederale.

Art. 5

Rapporti con la Confederazione

1. "Confcommercio-Imprese per l'Italia La Spezia" si impegna ad accettare:
 - l) le deliberazioni del Collegio dei Probiviri di "Confcommercio-Imprese per l'Italia", nonché la clausola compromissoria e le decisioni del Collegio arbitrale, come previsto all'art. 41 dello Statuto confederale;



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

LA SPEZIA

- II)* le norme in materia di sostegno, nomina di un Delegato, commissariamento, recesso ed esclusione, previste agli artt. 19, 20, 21, 22 e 23 dello Statuto confederale;
- III)* il pagamento della propria quota associativa al sistema confederale, mediante il versamento della contribuzione in misura e secondo le modalità approvate dall'Assemblea Nazionale di "Confcommercio-Imprese per l'Italia";
- IV)* le norme previste all'art. 18, comma 2, lett. i) dello Statuto confederale, in ordine all'uso, adozione ed utilizzazione della denominazione "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e/o del relativo logo confederale.

Art. 6

Adesione ed Inquadramento degli Associati

1. Possono aderire in qualità di socio effettivo a "Confcommercio -Imprese per l'Italia - La Spezia":
 - a) le imprese, le attività professionali, i professionisti, gli artigiani ed i lavoratori autonomi, con sede od unità locali nella Provincia della Spezia, ovvero che abbiano interessi e/o collegamento con il territorio della Provincia di La Spezia, che svolgono la propria attività imprenditoriale, in particolare nei settori della produzione, della distribuzione commerciale, del turismo, dei servizi, dei trasporti e della logistica, dell'artigianato e del terziario. Possono aderire, altresì, gli aspiranti imprenditori dei settori e delle categorie rappresentate;
 - b) i consorzi costituiti da imprese nel settore Commercio, Turismo e Servizi; possono essere soci i lavoratori autonomi di cui gli articoli 2222 e seguenti del codice civile, nonché i prestatori d'opera intellettuale di cui gli articoli 2229 e seguenti del codice civile;
 - c) organizzazioni autonome dei settori rappresentati, nonché gruppi di aziende organizzate.
2. Possono inoltre associarsi, in qualità di socio aderente, Associazioni Territoriali, Sindacati di Settore e Associazioni di Categoria, provinciali autonome, Organizzazioni/Enti che perseguano finalità, principi e valori in armonia con quelli di "Confcommercio-Imprese per l'Italia La Spezia", con le modalità e condizioni deliberate dal Consiglio Direttivo di Confcommercio Imprese per l'Italia La Spezia.
3. Possono associarsi, in qualità di socio aggregato, anche gli aspiranti imprenditori dei settori e delle categorie rappresentate, nonché gli imprenditori o lavoratori autonomi usciti dall'attività per limiti di anzianità o vecchiaia, purché residenti nel territorio provinciale.



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

LA SPEZIA

4. L'eventuale non ammissione delle domande di adesione a "Confcommercio -Imprese per l'Italia - La Spezia", è deciso e deliberato dalla Giunta, contro le cui decisioni è ammesso ricorso al Consiglio Direttivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di rigetto della domanda.
5. Ai fini dell'attuazione degli scopi e delle funzioni di cui all'art. 4 del presente Statuto e nel rispetto dei criteri di economicità, di efficienza organizzativa e di rappresentatività, i soci sono inquadrati, all'atto dell'adesione, nelle Delegazioni comunali, intercomunali, di zona, di quartiere, di via, di Centri commerciali naturali nonché nei Sindacati di Categoria provinciali, eventualmente costituiti da "Confcommercio-Imprese per l'Italia La Spezia", o ad essa aderenti. Le suddette strutture –i cui ambiti di rappresentanza, le competenze e modalità di funzionamento, sono determinate ai sensi degli articoli 32, 33, 34 e 37 del presente Statuto – tutelano gli specifici interessi dei soci in esse inquadrati e ne promuovono lo sviluppo economico e tecnico con riferimento alle specifiche problematiche territoriali, categoriali e di settore, d'intesa con "Confcommercio-Imprese per l'Italia La Spezia"
6. Come per tutti i livelli del sistema confederale, l'adesione a qualsiasi organismo associativo costituito all'interno di "Confcommercio-Imprese per l'Italia La Spezia", o ad essa aderente, attribuisce la titolarità del rapporto associativo e comporta l'accettazione del presente Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni degli Organi associativi, con esplicito riferimento al Collegio dei Probiviri, della clausola compromissoria e delle decisioni dell'Arbitro disposto all'articolo 30 del presente Statuto e di "Confcommercio-Imprese per l'Italia La Spezia", nonché dello Statuto, del Codice Etico e dei deliberati degli Organi confederali.
7. In caso di particolari esigenze organizzative territoriali, "Confcommercio-Imprese per l'Italia La Spezia" può prevedere la definizione e costituzione di Delegazioni comunali e intercomunale e delegazioni di zona, di quartiere, di via, di Centri commerciali naturali, i cui ambiti di rappresentanza, le competenze e modalità di funzionamento, sono determinate ai sensi degli articoli 32, 33, 34 e 37 del presente Statuto. Tali Delegazioni rappresentano l'unità organizzativa e politica di riferimento del territorio di competenza.
8. Ciascun socio, effettivo, aderente o aggregato, che entra a far parte di "Confcommercio-Imprese per l'Italia La Spezia", è tenuto al pagamento della quota di contribuzione secondo la misura e le modalità stabilite dai competenti Organi associativi ed ha diritto alla partecipazione alla vita associativa e ad avvalersi delle relative prestazioni, conformemente a quanto stabilito, anche in ordine alla contribuzione, dal presente Statuto e dallo Statuto confederale.
9. I soci che non siano in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, e che comunque si trovino in posizione debitoria verso "Confcommercio-Imprese per l'Italia La Spezia", non possono esercitare i rispettivi diritti associativi.



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

LA SPEZIA

10. Sono inoltre riconosciuti parte del sistema associativo provinciale gli enti e gli organismi collegati di cui al successivo art. 10 e, come particolari raggruppamenti di interesse, il Gruppo Giovani Imprenditori ed il Gruppo Terziario Donna.
11. Nel rispetto delle disposizioni di cui al superiore comma 6, l'adesione a qualsiasi organismo associativo costituito all'interno di "Confcommercio-Imprese per l'Italia La Spezia", o ad essa aderente, comporta obbligatoriamente l'inquadramento dell'associato al livello territoriale, settoriale e categoriale corrispondente alla sua attività economica, nonché nelle altre articolazioni organizzative riconosciute dal presente Statuto e dallo Statuto confederale.
12. Al fine di realizzare un compiuto inquadramento territoriale, settoriale e categoriale degli associati, "Confcommercio-Imprese per l'Italia La Spezia" promuove conseguenti protocolli d'intesa con i diversi livelli territoriali interessati, sia in ordine a specifiche casistiche, sia sul piano generale, preventivamente verificati con la Confederazione
13. Qualora a carico dei livelli organizzativi provinciali, orizzontali e verticali, previsti nei precedenti commi 5 e 7, dovessero emergere vizi o carenze nella gestione organizzativa, amministrativa o sindacale, ovvero qualora ne sia fatta richiesta motivata da un Organo deliberante degli stessi o quando ciò sia suggerito da circostanze od esigenze gravi e/o urgenti, la Giunta di "Confcommercio -Imprese per l'Italia - La Spezia" può adottare idonei provvedimenti per l'eliminazione dei vizi o delle carenze riscontrati.

Art. 7

Adesione: modalità e condizioni

1. Per aderire a "Confcommercio -Imprese per l'Italia -La Spezia", in qualità di soci effettivi, occorre presentare domanda, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, dal professionista o dal lavoratore autonomo, anche uscito dall'attività per limiti di anzianità o vecchiaia, nonché dall'aspirante imprenditore dei settori e delle categorie rappresentate; la domanda si intende accettata qualora entro 45 giorni l'interessato non riceva comunicazione con lettera raccomandata a/r o tramite posta elettronica certificata dalla quale risulti che la domanda stessa è stata respinta.
2. Contro la deliberazione di non ammissione, addotta dalla Giunta, è ammesso, entro 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, ricorso al Consiglio Direttivo che, previo eventuale parere del Collegio dei Probiviri, decide nel termine di ulteriori 60 giorni, dandone comunicazione all'interessato.
3. L'adesione, formulata utilizzando apposito modello di scheda associativa predisposta dalla Confederazione o da "Confcommercio-Imprese per l'Italia La Spezia", impegna il



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

LA SPEZIA

socio a tutti gli effetti di legge e statutari per l'anno solare in corso e fino al 31 dicembre dell'anno successivo.

4. L'adesione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno se non sia stato presentato dal socio formale atto di dimissioni almeno tre mesi prima della scadenza, a mezzo lettera raccomandata o con una dichiarazione sottoscritta da consegnare presso la sede legale di "Confcommercio-Imprese per l'Italia La Spezia".
5. I soci sono tenuti a corrispondere i contributi associativi derivanti dagli obblighi stabiliti dai contratti collettivi nazionali di categoria, dalle delibere di "Confcommercio – Imprese per l'Italia La Spezia", nella misura e con le modalità stabilite dai rispettivi Organi.
6. Qualora le quote associative siano riscosse tramite un Ente esattore, il socio è considerato in regola con il versamento dei contributi associativi se ha pagato tutte le rate poste in riscossione e comunicate dal medesimo Ente.
7. La posizione di iscritto e il relativo contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione del trasferimento a causa di morte. Il valore della relativa quota è altresì non rivalutabile.

Art. 8

Decadenza e recesso

1. La qualità di socio di "Confcommercio-Imprese per l'Italia La Spezia" si perde:
 - a) per recesso secondo i modi e nei termini di cui al precedente articolo 7, comma 4. Il recesso non esonera il socio dagli impegni finanziari assunti nei modi e nei termini previsti dal presente Statuto;
 - b) per espulsione, deliberata dal Consiglio, su proposta della Giunta, in seguito a gravi contrasti con gli indirizzi di politica sindacale dettati dai competenti Organi di "Confcommercio-Imprese per l'Italia La Spezia" o per grave o ripetuta violazione delle norme del presente Statuto, di quello confederale, o per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
 - c) per decadenza, deliberata dal Consiglio, a seguito del mancato pagamento dei contributi associativi.
2. La proposta di espulsione o decadenza, di cui alle lettere *b)* e *c)* è comunicata per iscritto al socio. Tra la data della comunicazione e la data fissata per la riunione del Consiglio deve intercorrere un termine non inferiore a 20 giorni.
3. Fino a 10 giorni prima della data della riunione, il socio può far pervenire al Consiglio le proprie osservazioni scritte. La delibera del Consiglio è comunicata al socio entro 7 giorni dalla sua adozione.



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

LA SPEZIA

4. Entro 15 giorni dalla comunicazione della delibera del Consiglio di cui al superiore comma 3, il socio escluso può proporre domanda di arbitrato, ai sensi dell'art. 30 del presente Statuto. La delibera di espulsione o decadenza diventa efficace decorsi 15 giorni dalla predetta comunicazione. La domanda di arbitrato ha effetto sospensivo della efficacia della delibera di esclusione.
5. La perdita della qualifica di socio comporta la rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio sociale.
6. "Confcommercio-Imprese per l'Italia La Spezia", su delibera del Consiglio, conseguentemente alla deliberazione di perdita della qualità di socio di uno dei livelli organizzativi del sistema associativo provinciale, può promuovere la costituzione di un nuovo livello del sistema associativo provinciale, avente lo stesso ambito territoriale e la stessa sfera di rappresentanza del livello decaduto.

Art. 9
Sanzioni

1. Le sanzioni applicabili dal Consiglio, per i casi di violazione statutaria e di gravi contrasti con gli indirizzi di politica sindacale dettati dai competenti Organi di "Confcommercio-Imprese per l'Italia La Spezia", sono:
 - a) la deplorazione scritta;
 - b) la sospensione;
 - c) l'espulsione.
2. La sanzione di cui alla lettera b) del superiore comma 1 impedisce la partecipazione all'attività degli Organi associativi.

Art. 10
Enti ed Organismi collegati diversi dalle società

1. Sono enti ed organismi collegati a "Confcommercio-Imprese per l'Italia La Spezia" quelli costituiti e/o promossi dalla stessa, diversi dalle società.
2. Con deliberazione del Consiglio possono essere riconosciuti, come enti collegati, anche quelli ai quali "Confcommercio-Imprese per l'Italia La Spezia" soltanto partecipi.
3. Con deliberazione della Giunta, gli enti collegati, tramite loro rappresentanti o delegati, possono essere ammessi a partecipare a organismi tecnici o commissioni consultive associative in cui la loro competenza o esperienza rivestano specifica rilevanza.
4. Gli enti collegati, diversi dalle società, devono prevedere nei rispettivi Statuti norme idonee a garantire un'adequata presenza di esponenti di "Confcommercio-Imprese per



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

LA SPEZIA

l'Italia La Spezia” nei propri Organi associativi ed il coordinamento della propria attività con la stessa associazione provinciale.

5. L'Enasco-Ente Nazionale di Assistenza per gli esercenti Attività Commerciali, costituito da “Confcommercio-Imprese per l'Italia” e riconosciuto con Decreto Ministeriale 26 aprile 1967, è l'Ente collegato al sistema confederale di carattere tecnico del quale “Confcommercio-Imprese per l'Italia La Spezia” si avvale per svolgere, nell'ambito del territorio provinciale, le funzioni di servizio, di consulenza, di assistenza e di tutela di cui alla Legge 30 marzo 2001, n. 152.

Art. 11

Gruppo Giovani Imprenditori

1. In seno a “Confcommercio-Imprese per l'Italia La Spezia”, è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori, composto da associati che non abbiano ancora compiuto il 42° anno di età.
2. Il funzionamento dell'Assemblea, del Consiglio e della Presidenza del Gruppo è determinato con Regolamento approvato dal Consiglio di “Confcommercio-Imprese per l'Italia La Spezia”, conformemente al disposto dell'articolo 15 dello Statuto confederale.
3. Scopo del Gruppo è di concorrere, per i particolari profili attinenti all'imprenditoria giovanile, valorizzandone gli apporti specifici, alla organizzazione, alla tutela ed alla promozione degli interessi rappresentati da “Confcommercio-Imprese per l'Italia”. A tale scopo il Gruppo svolge principalmente azione di elaborazione e proposta nei confronti degli Organi associativi di “Confcommercio-Imprese per l'Italia La Spezia”, di formazione permanente al proprio interno, di presenza sociale nelle Istituzioni, d'intesa con i competenti Organi associativi provinciali.

Art. 12

Gruppo Terziario Donna

1. In seno a “Confcommercio-Imprese per l'Italia La Spezia”, è costituito il Gruppo Terziario Donna, composto dalle imprenditrici associate.
2. Il funzionamento dell'Assemblea, del Consiglio e della Presidenza del Gruppo è determinato con Regolamento approvato dal Consiglio di “Confcommercio-Imprese per l'Italia La Spezia”, conformemente al disposto dell'articolo 16 dello Statuto confederale.
3. Scopo del Gruppo è quello di concorrere, per i particolari profili attinenti all'imprenditoria femminile, valorizzandone gli apporti specifici, alla organizzazione, alla tutela ed alla promozione degli interessi rappresentati da “Confcommercio-Imprese per l'Italia”. A tale scopo il Gruppo svolge principalmente azione di elaborazione e proposta nei confronti degli Organi associativi di “Confcommercio-Imprese per l'Italia



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

LA SPEZIA

La Spezia”, di formazione permanente al proprio interno, di presenza sociale nelle Istituzioni, d’intesa con i competenti Organi associativi provinciali.

Art. 13

“Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Associazione Pluriterritoriale

1. Confcommercio-Imprese per l’Italia La Spezia”, sulla base di adeguate motivazioni di ordine economico ed organizzativo, attraverso deliberazione del Consiglio, e previa condivisa deliberazione dei competenti Organi delle altre “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Associazioni Territoriali interessate, può promuovere assieme ad altre “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Associazioni Territoriali confinanti, previo preventivo parere positivo in tal senso formulato dalla Confederazione, la costituzione di una “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Associazione Pluriterritoriale che, equiparata alle “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Associazioni Territoriali, individui, come proprio ambito di azione univoca ed unitaria, il territorio formato da più aree territoriali.
2. La costituzione di una “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Associazione Pluriterritoriale, definita mediante deliberazione del Consiglio Nazionale confederale, esclude la presenza di altre “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Associazioni Territoriali nel medesimo territorio.
3. L’adesione o la costituzione da parte di “Confcommercio-Imprese per l’Italia La Spezia” di una “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Associazione Pluriterritoriale è deliberata dall’Assemblea in convocazione straordinaria, previo parere positivo vincolante del Consiglio.

Art. 14

“Confcommercio-Imprese per l’Italia”- Liguria Unione Regionale

1. “Confcommercio-Imprese per l’Italia La Spezia” costituisce, assieme alle altre “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Associazioni Territoriali e/o Pluriterritoriali presenti sul territorio regionale, “Confcommercio-Imprese per l’Italia” Liguria *Unione Regionale*, livello regionale del sistema confederale, assegnandone le funzioni previste all’art. 11, commi 5 e 7, dello Statuto confederale.
2. “Confcommercio-Imprese per l’Italia La Spezia” provvede al finanziamento di “Confcommercio-Imprese per l’Italia” Liguria *Unione Regionale*, sulla base di piani organizzativi e finanziari determinati con le altre “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Associazioni Territoriali e/o Pluriterritoriali presenti sul territorio regionale.



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

LA SPEZIA

3. "Confcommercio-Imprese per l'Italia La Spezia" può, con deliberazione del Consiglio, condivisa ed assunta da ciascuno dei competenti Organi delle altre Associazioni costituenti l'organizzazione regionale e ratificata da "Confcommercio-Imprese per l'Italia" Liguria *Unione Regionale*, delegare od assegnare a "Confcommercio-Imprese per l'Italia" Liguria *Unione Regionale* ulteriori funzioni, come previsto all'art. 11, comma 7, dello Statuto confederale.

Art. 15

Composizione Organi Associativi

1. I componenti elettivi degli Organi con funzioni di governo, collegiali e monocratici, di "Confcommercio-Imprese per l'Italia La Spezia" sono imprenditori, professionisti e lavoratori autonomi che fanno parte del sistema associativo provinciale, nonché legali rappresentanti, amministratori con deleghe operative e dirigenti di società aderenti, purché non promosse, costituite o partecipate da "Confcommercio-Imprese per l'Italia La Spezia", eletti nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto e di quello confederale, in regola con il pagamento delle quote associative deliberate, in corso e/o pregresse, e che comunque non si trovino in posizione debitoria verso il sistema "Confcommercio-Imprese per l'Italia La Spezia". Gli Organi associativi, collegiali e monocratici, sono composti da soggetti che non si siano resi responsabili di violazioni del presente Statuto e di quello confederale.
2. Possono essere eletti o nominati alla carica di componente degli Organi associativi solo quei candidati dei quali sia stata verificata l'adesione ai principi ed ai valori di "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e la piena integrità morale e professionale. I candidati alle cariche associative non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 4, comma 1, del Codice Etico confederale, restando salva, in ogni caso, l'applicazione dell'art. 178 del Codice Penale e dell'art. 445, comma 2, del Codice di Procedura Penale. I candidati si impegnano ad attestare il possesso di tali requisiti ed a fornire a richiesta tutte le informazioni all'uopo necessarie.
3. La perdita dei requisiti di cui ai superiori commi 1 e 2, in capo ai componenti degli Organi associativi, collegiali e monocratici, di "Confcommercio-Imprese per l'Italia La Spezia" comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta. Restano ferme le ulteriori cause di decadenza previste dal presente Statuto e da quello confederale. La decadenza è dichiarata con delibera dell'Organo associativo collegiale di appartenenza alla prima riunione utile. A detta riunione, il componente decaduto può assistere senza diritto di voto. La decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo monocratico di "Confcommercio-Imprese per l'Italia La Spezia" è dichiarata dall'Organo associativo che lo ha eletto o nominato.
4. La delibera di decadenza di cui al superiore comma 3 è comunicata per iscritto al componente dell'Organo associativo, collegiale e monocratico, decaduto, entro 10



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

LA SPEZIA

giorni dalla sua adozione e diventa efficace decorsi 15 giorni dalla data della comunicazione.

5. Entro 15 giorni dalla comunicazione della delibera di cui al superiore comma 4, il componente decaduto può proporre ricorso, in sede conciliativa, al Collegio dei Probiviri. La delibera di decadenza diventa efficace decorsi 15 giorni dalla predetta comunicazione.
6. I componenti degli Organi associativi elettivi, collegiali e monocratici, di "Confcommercio-Imprese per l'Italia La Spezia" sono eletti a scrutinio segreto e non possono delegare ad altri le proprie funzioni se non nei casi previsti dal presente Statuto.
7. I soci che ricoprono una carica elettiva rimangono comunque nelle loro funzioni, anche successivamente alla scadenza del mandato, per l'esercizio della normale amministrazione e per gli eventuali provvedimenti d'urgenza, fino all'insediamento nella carica stessa da parte dei nuovi eletti.
8. Le procedure di elezione di tutti i rinnovi delle cariche e degli Organi associativi del sistema deliberato nel presente Statuto nonché la sostituzione di componenti degli Organi Associativi in corso di esercizio sono stabiliti da apposito "Regolamento per le procedure di elezione delle Cariche e degli Organi associativi" predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea.)

Art. 16

Incompatibilità

1. Presso "Confcommercio-Imprese per l'Italia La Spezia" la carica di Presidente, Vice Presidente, membro di Giunta, Presidente del Comitato esecutivo di una delegazione comunale o intercomunale nonché quella di Direttore, è incompatibile con mandati elettivi ed incarichi di governo di livello europeo, nazionale, regionale, provinciale, comunale, circoscrizionale e con incarichi politici ed organizzativi presso i partiti politici e presso movimenti, associazioni, circoli che – per esplicita previsione statutaria e/o per costante impostazione programmatica – si configurino come emanazione o siano comunque collegati ai partiti politici.
2. Attraverso delibera motivata del Consiglio, esclusivamente per i soggetti già membri di Giunta e/o per i Presidenti dei Comitati esecutivi comunali o intercomunali è possibile eventuale deroga al principio di incompatibilità per i mandati elettivi e gli incarichi di governo ai cui al superiore comma 1, fermo restando le ulteriori incompatibilità di cui al medesimo comma.
3. L'incompatibilità di cui al superiore comma 1 è estesa a tutti gli Organi previsti dal presente Statuto, nonché a quella di Direttore, in caso di accesso o nomina di persone



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

LA SPEZIA

che non ricoprono già cariche all'interno degli Organi associativi, collegiali e monocratici, di "Confcommercio-Imprese per l'Italia La Spezia".

4. L'assunzione di mandati od incarichi incompatibili con la carica di componente di un Organo associativo, ai sensi del superiore comma 1, comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta.
5. Non sussiste incompatibilità tra la carica di componente di un Organo associativo, collegiale e monocratico, e gli incarichi attribuiti in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute a "Confcommercio-Imprese per l'Italia La Spezia".

Art. 17

Durata

1. Presso "Confcommercio-Imprese per l'Italia La Spezia" tutte le cariche elettive sono svolte gratuitamente ed hanno la durata di 5 anni.
2. Vengono comunque considerate come ricoperte per l'intera durata le cariche rivestite per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

Art. 18

Rieleggibilità del Presidente

Presso "Confcommercio-Imprese per l'Italia La Spezia" il Presidente può essere rieletto una sola volta consecutivamente.

Art. 19

Organi

1. Gli Organi di "Confcommercio-Imprese per l'Italia La Spezia" sono:
 - l'Assemblea;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente;
 - la Giunta;
 - il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - il Collegio dei Probiviri.
2. L'assenza ingiustificata per tre sedute consecutive dall'Organo di cui si fa parte determina l'automatica decadenza dalla relativa carica.

Art. 20

Assemblea: composizione

1. L'Assemblea di "Confcommercio – Imprese per l'Italia –La Spezia" è costituita:



CONFCOMMERCIO

IMPRESE PER L'ITALIA

LA SPEZIA

- a) Dai Presidenti e dai membri del Comitato Esecutivo dei Sindacati di Categoria;
- b) Dai Presidenti e dai membri del Comitato Esecutivo delle Delegazioni Comunali, intercomunali, di zona, di quartiere, di via, di Centro commerciale naturale ;
- c) Dai Presidenti e dai Vice Presidenti dei Sindacati di Categoria autonomi aderenti a Confcommercio – Imprese per l'Italia – La Spezia;
- d) Dai Delegati nominati in forza dell'art. 37, comma 5;
- e) Dai Presidenti e dai membri del Comitato Direttivo di Terziario Donna e Giovani Imprenditori del Terziario;

in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, e che comunque non si trovino in posizione debitoria verso il sistema associativo.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente. A ciascun associato compete il diritto ad un solo voto.

2. Il numero dei membri componenti i Comitati esecutivi di cui ai punti a e b del precedente comma sono stabiliti all'art. 11 comma 2 del Regolamento delle procedure di elezione delle cariche e degli organi associativi così come previsto all'art. 15 comma 8 del presente Statuto provinciale.
3. Sono ammesse deleghe esclusivamente a favore di altri componenti dell'Assemblea ed in misura non superiore a tre per ogni singolo associato. Le deleghe non sono ammesse solo in occasione di votazioni per l'elezione delle cariche sociali.
4. Possono assistere all'Assemblea i componenti gli Organi previsti dal presente Statuto.

Art. 21

Assemblea: competenze

1. L'Assemblea di "Confcommercio-Imprese per l'Italia La Spezia" è ordinaria o straordinaria.
2. L'Assemblea ordinaria:
 - a) stabilisce le linee di politica sindacale e generale di "Confcommercio-Imprese per l'Italia La Spezia" ;



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

LA SPEZIA

- b) approva, entro il 30 giugno di ogni anno, il Rendiconto dell'esercizio precedente – inoltrandolo a “Confcommercio-Imprese per l'Italia” accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti e dalla dichiarazione sottoscritta dal Direttore attestante la conformità del Rendiconto stesso alle scritture contabili –, nonché la relativa relazione finanziaria e ratifica eventuali assestamenti;
 - c) approva, entro il 30 novembre di ogni anno, il Conto preventivo dell'anno successivo – inoltrandolo a “Confcommercio-Imprese per l'Italia” – e la delibera del Consiglio che stabilisce i criteri di determinazione e la misura dei contributi associativi, anche integrativi, nonché le modalità di riscossione degli stessi;
 - d) elegge, a scrutinio segreto:
 - il Presidente;
 - il Consiglio, nella composizione e con le modalità previste dall'art. 23;
 - la Giunta, nella composizione e con le modalità previste dall'art. 27;
 - il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - il Collegio dei Probiviri;
 - e) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno, demandato alla sua competenza;
 - f) approva il Regolamento per le procedure di elezione delle cariche e degli Organi associativi come disposto all'art. 15 comma 8 del presente Statuto.
3. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche statutarie, sul recesso da “Confcommercio-Imprese per l'Italia”, sull'adesione o costituzione di una “Confcommercio-Imprese per l'Italia”-Associazione Pluriterritoriale di diretto interesse e sullo scioglimento di “Confcommercio-Imprese per l'Italia La Spezia”, ai sensi degli artt. 13, comma 3, 22, commi 14, 15 e 16, e 40 del presente Statuto.
4. In caso di rinnovo dei propri Organi associativi, “Confcommercio-Imprese per l'Italia La Spezia” si impegna alla certificazione dell'ultimo bilancio precedente la scadenza degli Organi elettivi provinciali, già approvato dall'Assemblea, da parte di un soggetto iscritto nel Registro dei Revisori Legali di cui all'art. 2 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, che sia in posizione di terzietà.

Art. 22

Assemblea: modalità di convocazione e svolgimento

1. L'Assemblea di “Confcommercio-Imprese per l'Italia La Spezia” è convocata dal Presidente almeno due volte l'anno, entro il 30 giugno ed il 30 novembre.
2. L'Assemblea è altresì convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta motivata, contenente l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno e delle eventuali ragioni di urgenza, dal Consiglio, con propria deliberazione, o da un numero di componenti dell'Assemblea stessa che rappresenti non meno del 30% dei voti. Il Presidente provvede alla



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

LA SPEZIA

convocazione entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta, per lo svolgimento dell'Assemblea entro i successivi 30 giorni.

3. In caso di inerzia da parte del Presidente, alla convocazione dell'Assemblea provvede il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
4. La convocazione all'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è effettuata dal Presidente mediante comunicazione scritta da recapitare tramite fax o e-mail o posta normale a ciascun componente almeno 15 (quindici) giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, oppure per mezzo di avviso pubblicato attraverso organi di stampa, anche dell'associazione, o pubblicato tramite il sito dell'associazione www.confcommerciolaspezia.it almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l'adunanza.
5. In caso di urgenza, l'avviso di convocazione può essere inviato mediante fax o e-mail fino a 5 (cinque) giorni prima della data della riunione oppure per mezzo di avviso pubblicato attraverso organi di stampa, anche dell'Associazione, o pubblicato tramite il sito dell'Associazione www.confcommerciolaspezia.it sempre almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per l'adunanza.
6. Quando l'assemblea è convocata per l'elezione delle cariche sociali, la convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da recapitare o tramite posta ordinaria o e-mail o tramite posta elettronica certificata a ciascun componente almeno 30 (trenta) giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, oppure per mezzo di avviso pubblicato attraverso organi di stampa, anche dell'associazione, o pubblicato tramite il sito dell'associazione www.confcommerciolaspezia.it almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per l'adunanza.
7. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno; deve inoltre contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luogo della seconda convocazione, nonché quella del luogo, dei giorni e delle ore in cui possono essere consultati, i documenti annessi ed ogni altro documento utile in relazione alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.
8. L'Assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, quando sono presenti, in persona o per delega, un numero di componenti tale da disporre della metà più uno dei voti totali; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti; nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti.
9. In caso di parità di voti si ripete la votazione. Qualora anche la nuova votazione dia un risultato di parità, la proposta si intende respinta.



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

LA SPEZIA

10. Nel caso di votazioni per l'elezione delle cariche sociali in caso di parità di voti tra più candidati al primo scrutinio, viene eletto il più anziano di età. In sede di votazione, a ciascun associato compete il diritto ad un solo voto.
11. L'Assemblea è presieduta dal Presidente di "Confcommercio – Imprese per l'Italia – La Spezia", e quando vota per l'elezione dei componenti degli organi sociali nomina nel proprio seno l'Ufficio di scrutinio composto da tre scrutatori, al quale spetta il compito di assicurare il regolare svolgimento delle votazioni; gli scrutatori eleggono tra loro il Presidente dell'Ufficio di Scrutinio.
12. Il Presidente dell'Assemblea ha facoltà di farsi assistere dal Direttore generale o da un notaio, che in tal caso, assume le funzioni di segretario. La partecipazione del notaio è obbligatoria in caso di modifiche statutarie, di recesso da "Confcommercio – Imprese per l'Italia", di adesione o costituzione di una "Confcommercio – Imprese per l'Italia" – Associazione Pluriterritoriale di diretto interesse, e di scioglimento di "Confcommercio – Imprese per l'Italia – La Spezia".
13. Fatto salvo quanto previsto all'art. 15, comma 6, per le votazioni si segue il metodo stabilito dal presidente dell'Assemblea, a meno che l'Assemblea stessa decida a maggioranza un metodo di votazione diverso.
14. Per le modifiche statutarie è necessaria la presenza di un numero di componenti dell'Assemblea che disponga di almeno il 75% dei voti complessivi in prima convocazione e di almeno il 51% dei voti complessivi in seconda convocazione. Le deliberazioni sono adottate con il consenso della metà più uno dei voti rappresentati nella sessione
15. Il recesso da "Confcommercio-Imprese per l'Italia" è deliberato dall'Assemblea straordinaria con una maggioranza del 60 % dei suoi componenti e che rappresenti il 60% dei voti complessivi. La convocazione dell'Assemblea straordinaria, chiamata a deliberare sul recesso da "Confcommercio-Imprese per l'Italia", è contestualmente comunicata e trasmessa in copia al Presidente confederale mediante lettera raccomandata a.r. L'eventuale deliberazione di recesso diventa efficace, nei confronti della Confederazione e di terzi, decorsi 90 giorni dalla data di assunzione della delibera stessa. Nel caso in cui il recesso dal sistema confederale sia necessario per il riconoscimento da parte della stessa Confederazione di una "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazione Pluriterritoriale costituita e/o partecipata da "Confcommercio-Imprese per l'Italia La Spezia", la relativa deliberazione è validamente assunta con le modalità e le maggioranze previste per l'Assemblea ordinaria.
16. Per lo scioglimento di "Confcommercio-Imprese per l'Italia La Spezia" è necessario il voto favorevole di un numero di componenti dell'Assemblea che disponga del 75% dei voti complessivi.



CONFCOMMERCIO

IMPRESE PER L'ITALIA

LA SPEZIA

17. Un numero non inferiore al 30% dei componenti dell'Assemblea, che disponga di non meno del 30% dei voti complessivi, può richiedere per iscritto al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti la convocazione dell'Assemblea per la presentazione di una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente. Se approvata, tale mozione comporta la decadenza del Presidente e la tempestiva convocazione, per il suo svolgimento entro 90 giorni, dell'Assemblea per il rinnovo di tutte le cariche associative.

Art. 23

Consiglio Direttivo: composizione

1. Il Consiglio Direttivo di "Confcommercio-Imprese per l'Italia La Spezia" è composto da:
 - a) il Presidente, che lo presiede;
 - b) i membri di Giunta;
 - c) i Presidenti eletti nelle Delegazioni comunali e intercomunali
 - d) 26 Consiglieri eletti dall'Assemblea suddivisi come disposto al successivo comma.5;
 - e) i Presidenti Provinciali , o loro delegato, dei Gruppi Giovani Imprenditori e Terziario Donna, ove costituiti;
 - f) il Presidente provinciale "50&Più Enasco";
 - g) i Consiglieri eventualmente cooptati di cui al successivo art. 24, comma 1, del presente Statuto.
2. Il componente del Consiglio Direttivo, tra quelli di cui alle lettere c), e) ed f) del superiore comma 1, che, in corso di esercizio, cessa di ricoprire, per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, la carica in virtù della quale fa parte del Consiglio, è sostituito da colui che sia stato eletto a tale carica.
3. Qualora, in corso di esercizio, un componente del Consiglio Direttivo tra quelli di cui alla lettera d) del comma 1 venga a mancare per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, si provvede alla sua sostituzione, con il primo dei non eletti del medesimo settore di appartenenza.
4. In caso di dimissioni, in corso di esercizio, della maggioranza dei suoi componenti eletti, l'intero Consiglio Direttivo decade e l'Assemblea, da tenersi entro i successivi 90 giorni, è convocata senza indugio dal Presidente, per il rinnovo di tutte le cariche associative.
5. Il numero dei Consiglieri di cui alla lettera d) saranno ripartiti tra i vari settori e proposti così come stabilito dal Regolamento per le procedure di elezione delle cariche e degli Organi associativi di cui all'art.15 comma 8 del presente Statuto.

Art. 24

Consiglio Direttivo: competenze



CONFCOMMERCIO

IMPRESE PER L'ITALIA

LA SPEZIA

1. Il Consiglio Direttivo di “Confcommercio-Imprese per l’Italia La Spezia”, su proposta del Presidente, può cooptare fino a 5 componenti tra imprenditori, professionisti o lavoratori autonomi che, ai sensi dell’art. 6 del presente Statuto, fanno parte del sistema associativo, o tra legali rappresentanti, amministratori con deleghe operative e dirigenti di società aderenti, purché non promosse, costituite o partecipate da “Confcommercio-Imprese per l’Italia La Spezia”, individuati per particolari e rilevanti esperienze e competenze.
2. Il Consiglio Direttivo determina le direttive dell’azione di “Confcommercio-Imprese per l’Italia La Spezia”, in accordo con gli indirizzi stabiliti dall’Assemblea.
3. Il Consiglio Direttivo, inoltre:
 - a) su proposta del Presidente, nomina tra i membri di Giunta fino a tre Vice Presidenti;
 - b) su proposta del Presidente, nomina e revoca il Direttore;
 - c) predisporre ogni anno, secondo gli schemi predisposti da “Confcommercio-Imprese per l’Italia”, il Rendiconto dell’esercizio precedente e la relativa relazione finanziaria, nonché il Conto preventivo dell’anno successivo ed i criteri di determinazione e la misura dei contributi associativi, anche integrativi, e le modalità per la loro riscossione, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea. Il Consiglio, nel corso dell’esercizio, delibera altresì le eventuali variazioni del Conto preventivo da sottoporre a ratifica della stessa Assemblea;
 - d) delibera in merito alle iniziative ed alla organizzazione delle attività ritenute utili per il conseguimento degli scopi statuari di “Confcommercio-Imprese per l’Italia La Spezia”;
 - e) delibera l’eventuale costituzione di Commissioni e Comitati Tecnici e ne determina le competenze;
 - f) delibera in merito alla costituzione ed allo scioglimento dei Sindacati di Categoria provinciali, delle Associazioni di Categoria provinciali, delle Consulte Provinciali delle Categorie e del Territorio delle Delegazioni Comunali, Intercomunali, Zonali, di Quartiere, di Via, di Centri Commerciali Naturali, sul territorio provinciale ed approva il Regolamento per il loro funzionamento;
 - g) delibera l’ammissione o l’esclusione come socio aderente di Associazioni Territoriali, di Sindacati di Settore e di Associazioni di Categoria, provinciali autonome, nonché di Organizzazioni/Enti che perseguano finalità, principi e valori in armonia con quelli di “Confcommercio-Imprese per l’Italia La Spezia”;
 - h) delibera su tutti gli atti che comportino acquisto o alienazione di patrimonio immobiliare e, in genere, su tutti gli atti di straordinaria amministrazione;
 - i) delibera condizioni, modalità e indirizzi di carattere politico per la partecipazione di “Confcommercio-Imprese per l’Italia La Spezia” negli enti ed organismi collegati, esercitandone il controllo sull’attività e sui risultati;
 - j) promuove, mediante propria deliberazione, mirati ed articolati progetti di integrazione e coordinamento, razionalizzazione e sviluppo, del sistema associativo provinciale, per l’elargizione da parte del Fondo Nazionale per lo Sviluppo del



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

LA SPEZIA

Sistema di contributi per la loro realizzazione come previsto all'art. 19, commi 2 e 3, dello Statuto confederale;

- k) delibera sull'eventuale espulsione e/o respingimento delle domande di adesione e sui provvedimenti di decadenza e sanzione, ai sensi degli artt. 7, 8 e 9 del presente Statuto, specificandone i motivi;
- l) esprime proprio parere vincolante sull'adesione o costituzione di una "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazione Pluriterritoriale di interesse, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del presente Statuto;
- m) può conferire la rappresentanza legale ai fini dell'individuazione del "titolare" di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 relativo alla tutela dei dati personali;
- n) può invitare alle proprie riunioni persone che non fanno parte del Consiglio, secondo modalità da esso stesso stabilite;
- o) può temporaneamente delegare, su proposta motivata del Presidente, alcuni dei propri compiti alla Giunta;
- p) esercita ogni altra funzione ad esso demandata dal presente Statuto.
- q) delibera la costituzione della Commissione tecnica elettorale e di verifica dei poteri composta da tre commissari così come stabilito all'art. 2 comma 1 del Regolamento per le procedure di elezione delle cariche e degli organi associativi disposto all'art. 15 comma 8 del presente statuto
- r) può essere delegato dall'Assemblea ad apportare al presente Statuto modifiche testuali minori che si rendessero necessarie a seguito di non sostanziali modifiche dello Statuto Confederale, nonché a seguito di formali osservazioni provenienti dal Consiglio Nazionale di "Confcommercio -Imprese per l'Italia";
- s) può stabilire le condizioni di adesione di Organizzazioni autonome del settore, di raggruppamenti di imprese organizzate con funzioni associazionistiche e dei soci di cui all'articolo 6, comma 2 del presente Statuto, in ordine anche alla partecipazione all'attività associativa;
- t) delibera in merito al raggruppamento o al diverso ordinamento dei Sindacati di categoria;
- u) nomina, su proposta del Presidente, un nuovo Revisore dei conti iscritto al Registro dei Revisori Legali, solo quando è il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti che viene a mancare in corso di esercizio così come disposto all'art. 9 comma 1 lett. e) del Regolamento per le procedure di elezione delle cariche e degli Organi Associativi stabilito all'art. 15 comma 8 del presente Statuto.

Art. 25

Consiglio Direttivo: modalità di convocazione e svolgimento

1. Il Consiglio Direttivo di "Confcommercio-Imprese per l'Italia La Spezia" è convocato dal Presidente quando lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta scritta motivata, con indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno, da almeno un terzo dei suoi componenti ovvero dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Il



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

LA SPEZIA

Presidente provvede alla convocazione del Consiglio entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta; la riunione dovrà svolgersi entro 15 giorni dalla convocazione.

2. In caso di inerzia da parte del Presidente, alla convocazione del Consiglio Direttivo provvede il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
3. La convocazione del Consiglio Direttivo è effettuata per iscritto, mediante avviso da inviarsi tramite fax o e-mail o posta a ciascun componente dello stesso fino a 10 (dieci) giorni prima della data della riunione.
4. In caso di urgenza, l'avviso di convocazione può essere inviato tramite fax o e-mail fino a 5 (cinque) giorni prima della data delle riunioni.
5. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché dell'ordine del giorno.
6. Il Consiglio Direttivo è validamente riunito quando è presente almeno un terzo dei suoi componenti.
7. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei votanti; nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Di ogni Consiglio dovrà essere redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Art. 26

Presidente

1. Il Presidente di "Confcommercio-Imprese per l'Italia La Spezia" è eletto dall'Assemblea tra imprenditori, professionisti o lavoratori autonomi che, ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto, fanno parte del sistema associativo, o tra legali rappresentanti, amministratori con deleghe operative e dirigenti di società aderenti, purché non promosse, costituite o partecipate da "Confcommercio-Imprese per l'Italia La Spezia".
2. Il Presidente:
 - a) ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale di "Confcommercio-Imprese per l'Italia La Spezia"; ne ha la firma, che può delegare;
 - b) ha la rappresentanza politica di "Confcommercio-Imprese per l'Italia La Spezia" ed esercita potere di impulso e vigilanza sul sistema associativo;
 - c) ha la gestione ordinaria di "Confcommercio-Imprese per l'Italia La Spezia", provvede all'esecuzione delle deliberazioni degli Organi associativi ed al coordinamento delle attività associative;
 - d) attenendosi nella selezione del nominativo ai criteri indicati dalla Confederazione, propone al Consiglio Direttivo la nomina del Direttore;
 - e) propone al Consiglio la revoca del Direttore;



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

LA SPEZIA

- f) su proposta del Direttore, approva l'ordinamento degli uffici;
- g) può nominare un Commissario presso i livelli organizzativi provinciali, orizzontali e verticali, qualora dovessero emergere vizi o carenze nella gestione organizzativa, amministrativa o sindacale, ovvero qualora ne sia fatta richiesta motivata da un Organo deliberante degli stessi o quando ciò sia suggerito da circostanze od esigenze gravi e/o urgenti;
- h) propone all'Assemblea l'elezione di 5 membri di Giunta;
- i) propone al Consiglio la nomina fino a tre Vice Presidenti, scelti tra i membri di Giunta;
- j) nomina, tra i Vice Presidenti, il Vice Presidente Vicario, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento;
- k) può conferire incarichi o deleghe ai membri di Giunta, specificandone gli eventuali limiti;
- l) può avvalersi di un Ufficio di Presidenza, composto dai Vice Presidenti;
- m) ha la facoltà di agire e resistere in giudizio, in rappresentanza di "Confcommercio-Imprese per l'Italia La Spezia", nominando avvocati e procuratori alle liti;
- n) può conferire incarichi professionali a persone di specifica competenza;
- o) accetta eredità, donazioni, contributi e quanto altro disposto a qualsiasi titolo a favore di "Confcommercio-Imprese per l'Italia La Spezia", salvo successiva ratifica da parte del Consiglio;
- p) può esercitare, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio e della Giunta, salvo ratifica, da parte dei rispettivi Organi associativi collegiali, nella prima riunione successiva all'adozione dei relativi provvedimenti;
- q) sentita la Giunta, può conferire incarichi particolari ai componenti del Consiglio, che rispondono del loro operato allo stesso Presidente;
- r) propone al Consiglio Direttivo la nomina di un nuovo Revisore dei conti iscritto al Registro dei Revisori Legali, solo quando è il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti che viene a mancare in corso di esercizio, così come disposto all'art. 9 comma 1 lett. e) del Regolamento per le procedure di elezione delle cariche e degli Organi Associativi stabilito all'art. 15 comma 8 del presente Statuto.
- s) nomina direttamente un nuovo componente di Giunta in sostituzione di un Membro di Giunta proposto dal Presidente che è venuto a mancare in corso di esercizio così come disposto all'art. 9 comma 1 lett. b) del Regolamento per le procedure di elezione delle cariche e degli Organi Associativi stabilito all'art. 15 comma 8 del presente Statuto;
- t) Il Presidente propone alla Giunta i rappresentanti di "Confcommercio – Imprese per l'Italia – La Spezia" presso enti, amministrazioni, istituti, commissioni, organismi, organismi in genere, nonché presso le società promosse e/o partecipate dalla stessa "Confcommercio – Imprese per l'Italia – La Spezia";
- u) può delegare al Direttore Generale la firma di atti, entro i limiti che saranno assegnati;
- v) su proposta del Direttore Generale decide l'assunzione e il licenziamento del personale dipendente;
- w) esercita ogni altra funzione a lui demandata dal presente Statuto.



CONFCOMMERCIO

IMPRESE PER L'ITALIA

LA SPEZIA

3. Fuori dal caso previsto all'art. 22, comma 17, del presente Statuto, in caso di vacanza, in corso di esercizio, della carica di Presidente, ne assume le funzioni, quale Presidente interinale, il Vice Presidente Vicario, il quale procede senza indugio alla convocazione dell'Assemblea elettiva per il rinnovo di tutti gli Organi associativi, che dovrà svolgersi entro 90 giorni dalla data in cui si è verificata la vacanza.

Art. 27

Giunta

1. La Giunta di "Confcommercio-Imprese per l'Italia La Spezia" è composta dal Presidente, che la presiede, e da 9 membri eletti dall'Assemblea, di cui 5 su proposta del Presidente. La Giunta affianca il Presidente nella promozione generale delle attività politiche ed organizzative di "Confcommercio-Imprese per l'Italia La Spezia" e lo coadiuva nelle sue funzioni.
2. Alle riunioni della Giunta partecipa, senza diritto di voto, il Direttore.
3. La Giunta di "Confcommercio-Imprese per l'Italia La Spezia", su proposta del Presidente, può cooptare fino a 3 componenti tra imprenditori, professionisti o lavoratori autonomi che, ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto, fanno parte del sistema associativo, o tra legali rappresentanti, amministratori con deleghe operative e dirigenti di società aderenti, purché non promosse, costituite o partecipate da "Confcommercio-Imprese per l'Italia La Spezia", individuati per particolari e rilevanti esperienze e competenze.
4. La Giunta:
 - a) coadiuva il Presidente per l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - b) delibera, su proposta del Presidente, le nomine dei rappresentanti di "Confcommercio-Imprese per l'Italia La Spezia" presso enti diversi dalle società, amministrazioni, istituti, commissioni, organismi in genere ove tale rappresentanza sia richiesta o ammessa;
 - c) può assumere deliberati su materie di competenza del Consiglio Direttivo, motivati con carattere di urgenza, sottoponendoli successivamente allo stesso Consiglio Direttivo per la ratifica alla prima riunione utile;
 - d) delibera sull'ammissione di rappresentanti o delegati degli enti ed organismi collegati alle riunioni di commissioni di qualsiasi tipo o di Organi associativi;
 - e) svolge ogni altra funzione ad esso demandata dal presente Statuto o da deliberati degli Organi associativi che non siano in contrasto con il presente Statuto.
 - f) delibera sulle domande di adesione all'associazione ai sensi degli articoli 6, comma 4 e 7 comma 2 del presente Statuto;
 - g) propone al Consiglio Direttivo l'adozione dei provvedimenti di espulsione di cui all'articolo 8), comma 1, lettera b del presente Statuto;



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

LA SPEZIA

- h) Nomina delegati con il compito di collegamento e di rappresentanza così come stabilito all'art. 37 comma 5 del presente Statuto;
5. In caso di vacanza, in corso di esercizio, di un membro di Giunta, si provvederà alla sua sostituzione così come disposto all'art. 9 comma 1 lett. b) e c) del Regolamento per le procedure di elezione delle cariche e degli Organi Associativi stabilito all'art. 15 comma 8 del presente Statuto.
 6. La Giunta è convocata per iscritto dal Presidente, mediante avviso da inviarsi tramite fax o e-mail o posta a ciascun componente della stessa fino a 5 giorni prima della data della riunione, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora, nonché dell'ordine del giorno. Nei casi di urgenza, è ammessa la convocazione con preavviso di un solo giorno.
 7. La Giunta è validamente riunita in presenza della metà più uno dei suoi componenti.
 8. Le deliberazioni della Giunta sono prese a maggioranza dei votanti; nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Di ogni Giunta dovrà essere redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Art. 28

Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti di "Confcommercio-Imprese per l'Italia La Spezia" è composto da 3 componenti effettivi e 2 supplenti. Il Collegio, nella sua prima riunione, convocata dal componente più anziano d'età, elegge al proprio interno il suo Presidente, che deve essere iscritto al Registro dei Revisori Legali di cui all'art. 2 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e s.m.i.
2. Valgono nei confronti del Collegio dei Revisori dei Conti, ove applicabili, le norme di cui all'articolo 2397 e seguenti del Codice Civile e, in particolare, di cui all'articolo 2403 e all'articolo 2409-bis del Codice Civile. Il Collegio si può dotare di proprio autonomo Regolamento.
3. La carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con la carica di componente di qualunque altro Organo elettivo previsto dal presente Statuto.
4. Nel caso in cui un componente del collegio dei Revisori dei Conti venga a mancare in corso di esercizio, per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, si provvede alla sua sostituzione così come disposto all'art. 9 comma 1 lett. e) del Regolamento per le procedure di elezione delle cariche e degli Organi Associativi stabilito all'art. 15 comma 8 del presente Statuto.

Art. 29



CONFCOMMERCIO

IMPRESE PER L'ITALIA

LA SPEZIA

Collegio dei Probiviri

1. Il sistema di garanzia statutario di “Confcommercio-Imprese per l’Italia La Spezia” è assicurato dal Collegio dei Probiviri.
2. Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti. Il Presidente del Collegio dei Probiviri deve essere un avvocato iscritto all’Albo o una persona di provata esperienza e moralità.
3. La carica di Probiviro è incompatibile con analogo carica ricoperta presso qualunque altro livello del sistema confederale, nonché con la carica di componente di qualunque altro Organo elettivo previsto dal presente Statuto.
4. Nella prima riunione successiva all’elezione, il Collegio dei Probiviri nomina al proprio interno il Presidente ed il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente e ne esercita le funzioni in caso di temporanea assenza o impedimento.
5. Nel caso in cui un Probiviro venga a mancare in corso di esercizio, per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, si provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti.
6. Il Collegio dei Probiviri esercita le funzioni ad esso attribuite nel rispetto dei principi di imparzialità, indipendenza e autonomia.
7. Il Collegio dei Probiviri costituito presso “Confcommercio-Imprese per l’Italia La Spezia”:
 - a) delibera sulle controversie tra i soci di “Confcommercio-Imprese per l’Italia La Spezia” circa l’interpretazione e/o l’applicazione del presente Statuto, del Codice Etico confederale, di Regolamenti o di deliberati dei propri Organi associativi, nonché sui ricorsi presentati avverso le delibere di ammissione a “Confcommercio-Imprese per l’Italia La Spezia”, di commissariamento e di esclusione, nonché di decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo. In caso di eventuali contenziosi su decisioni assunte dal Collegio dei Probiviri provinciale, può presentarsi domanda di riesame al Collegio dei Probiviri costituito presso la Confederazione. La procedura innanzi al Collegio dei Probiviri di cui alla presente lettera a), è disciplinata da apposito Regolamento approvato dal Consiglio;
 - b) esprime pareri sull’interpretazione e/o l’applicazione del presente Statuto, del Codice Etico confederale o di Regolamenti, a richiesta di un Organo di “Confcommercio-Imprese per l’Italia La Spezia”.
8. Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza dei propri componenti.

Art. 30



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

LA SPEZIA

Arbitrato

1. Le controversie tra soci e “Confcommercio-Imprese per l’Italia La Spezia” sono devolute ad un Arbitro, che verrà costituito, opererà e deciderà secondo il Regolamento e le procedure, vigenti al momento del deposito della domanda di arbitrato, della Camera Arbitrale istituita presso la C.C.I.A.A. Riviera di Liguria – Imperia La Spezia Savona nella sede operativa della Spezia

Art. 31

Direttore Generale

1. Il Direttore Generale di “Confcommercio-Imprese per l’Italia La Spezia” è nominato e revocato, su proposta del Presidente, dal Consiglio Direttivo.
2. Il Direttore Generale:
 - a) coadiuva ed assiste gli Organi associativi nell’espletamento dei loro compiti;
 - b) è responsabile della segreteria dei predetti Organi associativi;
 - c) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli Organi associativi e può presenziare ai lavori di Commissioni e Comitati;
 - d) è il capo del personale e sovrintende agli uffici di “Confcommercio-Imprese per l’Italia La Spezia”, assicurando il loro buon funzionamento;
 - e) coordina, sotto il profilo tecnico, le attività organizzative e amministrative di “Confcommercio-Imprese per l’Italia La Spezia”;
 - f) propone al Presidente i provvedimenti in materia di ordinamento degli uffici e di trattamento giuridico – economico del personale;
 - g) propone al Presidente l’assunzione e il licenziamento del personale dipendente;
 - h) può proporre al Presidente il conferimento di incarichi professionali a persone di specifica competenza;
 - i) può essere delegato dal Presidente dell’Associazione alla firma degli atti entro i limiti che gli saranno assegnati;
 - j) vigila sul rispetto del presente Statuto da parte i livelli del sistema associativo;
 - k) dispone per le spese ed i pagamenti funzionali all’assolvimento dei compiti di cui al presente articolo, secondo criteri deliberati dai competenti Organi;
 - l) assolve agli ulteriori compiti espressamente a lui delegati dal Presidente.
3. L’incarico di Direttore Generale è incompatibile con la carica di componente di Organo associativo collegiale o monocratico ricoperta presso ogni livello del sistema confederale, nonché con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, con l’esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui, con la qualità di socio e con la carica di amministratore di società e/o enti, fatte salve, per la predetta carica, le società e/o gli enti facenti parte del sistema confederale ovvero quelli diversi da



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

LA SPEZIA

questi ultimi, qualora la carica sia svolta in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute al livello interessato, su mandato nonché in nome e per conto del livello stesso.

Art.32

Sindacati di categoria

1. I soci appartenenti ad una stessa categoria che vogliono dar vita ad un proprio Sindacato provinciale possono proporlo al Consiglio Direttivo che provvederà a deliberare sulla sua costituzione come stabilito all'art. 24 Comma 3 lett. f) del presente Statuto.
2. Attraverso un'Assemblea elettiva, convocata dal Presidente dell'Associazione, ogni Sindacato di categoria elegge un proprio Comitato esecutivo il quale, nella prima riunione, nominerà un Presidente nel suo interno.
3. Compito di ciascun Sindacato è di occuparsi di tutte le problematiche specifiche della categoria, esaminando e approfondendo le relative questioni; nonché di prendere tutte le decisioni o iniziative ritenute idonee al fine di prevenire, per quanto possibile, alla loro soluzione.

Art.33

Delegazioni Comunali/ Intercomunali

1. I soci le cui attività vengono svolte in un Comune, o in un territorio omogeneo (Intercomunali), che vogliono dar vita ad una propria Delegazione Comunale o Intercomunale possono proporla al Consiglio Direttivo che provvederà a deliberare sulla sua costituzione così come stabilito all'art. 24 Comma 3 lettera f) del presente Statuto. variato
2. Attraverso un'Assemblea elettiva, convocata dal Presidente dell'Associazione, ogni Delegazione Comunale o Intercomunale elegge un proprio Comitato esecutivo il quale, nella prima riunione, nominerà al suo interno un Presidente.
3. Compito di ciascuna Delegazione Comunale/Intercomunale è di occuparsi di tutte le problematiche specifiche del territorio di riferimento, esaminando e approfondendo le relative questioni; nonché di prendere tutte le decisioni o iniziative ritenute idonee al fine di pervenire, per quanto possibile, alla loro soluzione.

Art.34

Delegazioni di Zona, di Quartiere, di Via e di Centri Commerciali Naturali



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

LA SPEZIA

1. E' facoltà del Consiglio Direttivo di "Confcommercio – Imprese per l'Italia – La Spezia" istituire Delegazioni di Zona, di Quartiere, di Via o di Centri Commerciali Naturali che dipendano dalla Presidenza dell'Associazione per la parte funzionale.
2. L' Assema di ogni Delegazione di Zona, di Quartiere, di Via o di Centri Commerciali Naturali elegge il proprio Comitato esecutivo il quale a sua volta nominerà al suo interno un Presidente.
3. Compito di ciascuna Delegazione di Zona, di Quartiere, di Via o di Centri Commerciali Naturali è di occuparsi di tutte le problematiche specifiche del territori di riferimento, esaminando e approfondendo le relative questioni; nonché di prendere tutte le decisioni o iniziative ritenute idonee al fine di pervenire, per quanto possibile, alla loro soluzione.

Art.35

Consulte Provinciali delle categorie

1. Il Consiglio Direttivo di "Confcommercio – Imprese per l'Italia – La Spezia" può promuovere la costituzione di Consulte Provinciali per il Commercio, il Turismo, i Servizi, i Professionisti, gli Artigiani ed i Trasporti e Logistica. I Settori e le Categorie interessate vengono individuate dal Consiglio direttivo di "Confcommercio – Imprese per l'Italia – La Spezia" conformemente alle indicazioni della Confederazione.
2. Le Consulte Provinciali per il Commercio, Turismo, i Servizi, i Professionisti, gli Artigiani ed i Trasporti e Logistica sono composte dai Presidenti pro-tempore dei Sindacati di Settore e delle Associazioni di Categoria costituiti a livello provinciale e aderenti a "Confcommercio – Imprese per l'Italia – La Spezia".
3. Ciascuna Consulta Provinciale costituita:
 - a) Elegge, nel suo seno, il Presidente;
 - b) Può chiedere che vengano inseriti nell'ordine del giorno del Consiglio Direttivo di "Confcommercio – Imprese per l'Italia – La Spezia" argomenti inerenti alla politica del proprio ambito settoriale o categoriale;
 - c) Esprime pareri alla Giunta ed al Consiglio Direttivo di "Confcommercio – Imprese per l'Italia – La Spezia" sui provvedimenti e le iniziative provinciali per i settori e le categorie rappresentati.



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

LA SPEZIA

4. Il Presidente pro-tempore di ciascuna Consulta Provinciale costituita può essere invitato a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo di “Confcommercio – Imprese per l’Italia – La Spezia”.

Art.36

Consulta Provinciale del territorio

1. La Consulta provinciale del territorio è composta dal Presidente di “Confcommercio – Imprese per l’Italia – La Spezia”, o da suo incaricato tra i componenti di Giunta, che la presiede, e dai Presidenti pro-tempore delle Delegazioni comunali e intercomunali (art. 33) e dai delegati (art. 37 comma 5).
2. La Consulta Provinciale del territorio:
 - a) Può chiedere che vengano inseriti nell’ordine del giorno del Consiglio Direttivo di “Confcommercio – Imprese per l’Italia – La Spezia” argomenti inerenti alla politica del proprio ambito territoriale;
 - b) Esprime pareri alla Giunta ed al Consiglio Direttivo di “Confcommercio – Imprese per l’Italia – La Spezia” sui provvedimenti e le iniziative del territorio.

Art.37

Norme comuni agli articoli 32, 33 e 34

1. I Sindacati di categoria, le Delegazioni Comunali/Intercomunali e le Delegazioni di Zona, di Quartiere, di Via e di Centri Commerciali Naturali godono di autonomia funzionale, possono anche stabilire norme e regolamenti interni per il loro funzionamento purché non in contrasto con i principi del presente Statuto. Gli eventuali regolamenti sono sottoposti all’approvazione del Consiglio Direttivo di “Confcommercio – Imprese per l’Italia – La Spezia”.
2. I Sindacati di categoria, le Delegazioni Comunali/Intercomunali e le Delegazioni di Zona, di Quartiere, di Via e di Centri Commerciali Naturali sono vincolati alla disciplina associativa, e non possono dar corso ad iniziative in contrasto con gli interessi generali di “Confcommercio – Imprese per l’Italia – La Spezia” e neppure assumere oneri e impegni che travalichino gli interessi della categoria e del territorio rappresentati, senza una preventiva delega scritta del Presidente di “Confcommercio – Imprese per l’Italia – La Spezia”.
3. Le norme relative all’Assemblea elettiva dei Comitati esecutivi dei Sindacati di categoria, delle Delegazioni Comunali/Intercomunali e delle Delegazioni di Zona, di



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

LA SPEZIA

Quartiere, di Via e di Centri Commerciali Naturali sono stabilite all'art. 11 del Regolamento per le procedure di elezione delle Cariche e degli Organi associativi disposto all'art. 15 comma 8 del presente Statuto.

4. Le cariche hanno durata di cinque anni, decorsi i quali il Presidente di "Confcommercio – Imprese per l'Italia – La Spezia" dovrà convocare una nuova assemblea per il rinnovo degli organi.
5. Nel caso in cui gli associati dei Sindacati di categoria, delle Delegazioni Comunali/Intercomunali e delle Delegazioni di Zona, di Quartiere, di Via e di Centri Commerciali Naturali siano meno di venti, o nel caso in cui non sia possibile e/o opportuno procedere alla costituzione di un Sindacato o di una Delegazione, la Giunta può nominare Delegati, che hanno il compito di collegamento e di rappresentanza.
6. Nell'ambito del Comitato Esecutivo i componenti del medesimo potranno procedere, qualora se ne ravvisi la necessità, all'assegnazione di altre cariche e incarichi.
7. Le assemblee dei Sindacati e delle Delegazioni sono convocate con un preavviso di almeno sette giorni sulla data fissata.
8. Le riunioni dei Comitati esecutivi dei Sindacati e delle Delegazioni sono convocate con un preavviso di almeno 5 giorni sulla data fissata. Nel caso di urgenza i giorni di preavviso possono essere 2.
9. Nel caso uno o più componenti dei Comitati esecutivi dei Sindacati di categoria, delle Delegazioni Comunali/Intercomunali e delle Delegazioni di Zona, di Quartiere, di Via e di Centri Commerciali Naturali vengano a mancare in corso di esercizio la loro sostituzione è regolamentata all'art. 12 del Regolamento per le procedure di elezione delle Cariche e degli Organi associativi disposto all'art. 15 comma 8 del presente Statuto.

Art. 38

Patrimonio, Amministrazione e Gestione Finanziaria

1. Il patrimonio di "Confcommercio-Imprese per l'Italia La Spezia" è costituito:
 - dal fondo di dotazione dell'associazione, il quale costituisce il fondo che si intende stabilmente destinato al perseguimento dei fini istituzionali;
 - dal fondo patrimoniale vincolato, costituito da ogni riserva per la quale, per espressa delibera degli Organi sociali in tal senso, o per vincolo imposto da eventuali terzi donatori, sia imposto un espresso vincolo di destinazione;
 - dal fondo patrimoniale libero, costituito da ogni ulteriore riserva, liberamente disponibile.



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

LA SPEZIA

2. "Confcommercio-Imprese per l'Italia La Spezia" può pregiarsi di ogni entrata derivante da:
 - le quote sociali ed ogni altra forma di autofinanziamento da parte dei soci;
 - i contributi confederali e dalle erogazioni del Fondo Nazionale di Sviluppo del Sistema, istituito ai sensi dell'art. 19, commi 2 e 3, dello Statuto confederale;
 - le erogazioni liberali e contributi, di ogni soggetto pubblico e privato, sia in denaro che in natura, erogati a "Confcommercio-Imprese per l'Italia La Spezia";
 - ogni bene lasciato in eredità o legato;
 - ogni provento derivate dall'esercizio delle attività che costituiscono oggetto del presente Statuto, nonché ogni altra attività ad esse connessa, complementare o accessoria;
 - ogni provento derivante dai frutti civili inerenti i beni finanziari o patrimoniali di "Confcommercio-Imprese per l'Italia La Spezia";
 - le entrate derivanti da attività di raccolta fondi.
3. "Confcommercio-Imprese per l'Italia La Spezia" si impegna a garantire, nei confronti della propria base associativa, la necessaria trasparenza nella sua gestione organizzativa e conduzione amministrativa, nonché in quella delle sue articolazioni ed emanazioni societarie ed organizzative direttamente o indirettamente controllate.
4. "Confcommercio-Imprese per l'Italia La Spezia" ha piena ed esclusiva responsabilità nelle politiche finanziarie e di bilancio, impegnandosi a perseguire la correttezza e l'equilibrio della propria gestione economica e finanziaria.
5. E' fatto divieto a "Confcommercio-Imprese per l'Italia La Spezia" di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, fondi riserve o capitali durante la propria esistenza operativa, salvo che la destinazione o distribuzione siano disposte dalla legge.
6. In quanto compatibili, in materia di patrimoni, amministrazione e gestione finanziaria, valgono le norme dello Statuto confederale.

Art. 39

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario di "Confcommercio-Imprese per l'Italia La Spezia" ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 40

Scioglimento



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

LA SPEZIA

In caso di scioglimento di “Confcommercio-Imprese per l'Italia La Spezia”, per qualunque causa, il suo patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra associazione avente analoghe finalità ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva ogni diversa destinazione conseguente alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 41
Rinvio

Per i casi non disciplinati dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello Statuto confederale e le norme dettate dal Codice Civile in materia di associazioni non riconosciute.

Art. 42
Norme Finali e transitorie

1. Tutte le norme del presente Statuto regolamentano e disciplinano la vita associativa a far data dall'entrata in vigore dello stesso. In particolare i seguenti articoli saranno così applicati:
 - a) L'Art. 23 relativo alla composizione del Consiglio Direttivo trova applicazione alla data di approvazione del presente Statuto. I Consiglieri attualmente eletti in base all'art. 23 comma 1 lett. d e che rientrano tra i Consiglieri di cui all'art. 23 comma 1 lett. b e c, saranno sostituiti con i primi non eletti nel medesimo settore di appartenenza.
 - b) L'Art. 27 comma 1 si applica a far tempo della prima elezione successiva all'approvazione del presente Statuto.
 - c) L'Art. 27 comma 3 trova applicazione a far data dell'approvazione del presente Statuto.